



# COMUNE DI OSTUNI

Provincia di Brindisi

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 27

data: 29/07/2015

**Oggetto:** Imposta unica comunale (IUC). Modifica al Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI). Anno 2015.

L'anno duemilaquindici, addì ventinove del mese di luglio alle ore 19:00 nella Sede Comunale, si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 2<sup>a</sup> convocazione, il Consiglio Comunale, dei cui componenti

1) <b>COPPOLA</b>	Gianfranco	Sindaco P	14) <b>MELPIGNANO</b>	Angelo	"	P
2) <b>SPENNATI</b>	Elio	Cons. P	15) <b>POMES</b>	Angelo	"	P
3) <b>BAGNULO</b>	Giuseppe	" P	16) <b>BUONGIORNO</b>	Marina	"	P
4) <b>FRANCIOSO</b>	Giuseppe	" P	17) <b>TAGLIENTE</b>	Giuseppe	"	P
5) <b>SEMERANO</b>	Francesco	" P	18) <b>PALMA</b>	Anna Maria	"	P
6) <b>CONTINELLI</b>	Christian	" P	19) <b>FRANCIOSO</b>	Emilia	"	P
7) <b>MILONE</b>	Guido	" P	20) <b>SANTORO</b>	Niny	"	P
8) <b>SAPONARO</b>	Massimo	" P	21) <b>TANZARELLA</b>	Giuseppe	"	<b>A</b>
9) <b>CAMASSA</b>	Ernesto	" P	22) <b>TANZARELLA</b>	Domenico	"	<b>A</b>
10) <b>CAVALLO</b>	Luca	" P	23) <b>MORO</b>	Tommaso	"	<b>A</b>
11) <b>CORONA</b>	Giuseppe	" P	24) <b>PARISI</b>	Giovanni	"	P
12) <b>ANDRIOLA</b>	Lucia	" P	25) <b>PALMISANO</b>	Vincenzo	"	P
13) <b>SANTORO</b>	Nicola Luigi Maria	" P				

all'appello nominale risultano **presenti n. 22** ed **assenti n. 3**.

Il Presidente Ing. Angelo MELPIGNANO, dichiara valida la seduta per il numero dei componenti presenti ed invita il consesso a procedere alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Assiste il Segretario Comunale Dott. Francesco FUMAROLA.

Sulla originaria proposta della presente deliberazione, presentata dal **Settore Ragioneria Finanze e Patrimonio** sono stati espressi preventivamente, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del d.lgs. 26/2000, i seguenti pareri.

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

Data, 24/07/2015

IL DIRIGENTE

Dott. Giovanni QUARTULLI

In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere favorevole.

Data, 24/07/2015

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Dott. Giovanni QUARTULLI

Il Presidente invita a deliberare sulla seguente proposta:

" Imposta unica comunale (IUC) Modifica al Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI).“ dell'Assessore alle Finanze, dando atto che sono stati acquisiti pareri preliminari prescritti dall'art.49 comma 1 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/00:

Il Responsabile del Servizio Finanziario, Dr. Giovanni Quartulli “favorevole” in ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile del Servizio Finanziario, Dr. Giovanni Quartulli “favorevole” in ordine alla regolarità contabile

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Visti i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista il regolamento comunale TARI approvato con delibera n.43 del 17/10/2014;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto 24 dicembre 2014 - Ministero dell'Interno (GU Serie Generale n.301 del 30-12-2014), con il quale è stato differito al 31/03/2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

Visto il Decreto 16 marzo 2015 - Ministero dell'Interno (GU Serie Generale n.67 del 21-03-2015), con il quale è stato differito al 31/05/2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

Visto il Decreto 13 maggio 2015 - Ministero dell'Interno (GU Serie Generale n.115 del 20-05-2015), con il quale è stato differito al 30/07/2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

Visto l'allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

Visto l'allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

### **PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:**

- a) di approvare le modifiche al regolamento tari approvato con delibera cc. n.43 del 17.10.2014 come segue:

#### **aggiungere all'art.10**

il comma 4) Per le unità immobiliari adibite a "bed and breakfast" la quota variabile della tariffa verrà determinata tenendo conto il numero degli occupanti il nucleo familiare maggiorato del numero dei posti letto dichiarati.

#### **aggiungere all'art.15**

comma 2) bis

I locali sono esenti della tassazione nel caso di attività produttive che diano luogo in via prevalente e continuativa a rifiuti speciali non assimilabili agli urbani a norma di legge ed esclusivamente collegati a luogo dell'attività produttiva.

Restano invece soggetti a tassazione ordinaria i magazzini funzionali, anche promiscuamente, alla vendita, allo stoccaggio e alla distribuzione di prodotti finiti.

#### **art.16**

##### **sostituire il comma 4)**

" Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta del rifiuto organico ed il restante rifiuto viene raccolto con cadenza inferiore a quella effettuata nella zona urbana la TARI è dovuta nella misura del 40% della tariffa"

**come segue:**

**"Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta del rifiuto organico, la TARI è dovuta nella misura del 60% della tariffa"**

##### **aggiungere art. 26 bis "DISPOSIZIONI TRANSITORIE "**

1. Il comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali, secondo il tributo di riferimento.

2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti definiti ai fini TARSU conservano validità anche ai fini del tributo disciplinato dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione

- b) di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udita la discussione come trattata precedentemente al punto 3 dell'ordine del giorno, riportata nel verbale di seduta odierna;

**Vista** la proposta del Settore finanziario ad oggetto "Imposta unica comunale (IUC). Modifica al Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI). Anno 2015";

**Visti** i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.LGS. n. 267/2000 del Responsabile del Servizio come riportato sul frontespizio del presente atto;

Con il seguente esito della votazione espressa per appello nominale, accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti n. 22, assenti n. 3 (Tanzarella G., Tanzarella D., Moro), astenuti n. 6 (Melpignano, Milone, Pomes, Buongiorno, Tagliente, Palma), votanti n. 16, voti favorevoli n. 11, voti contrari n. 5 (Santoro Nicola, Francioso E., Santoro Niny, Parisi, Palmisano),

### **DELIBERA**

- a) di approvare le modifiche al regolamento tari approvato con delibera cc. n.43 del

17.10.2014 come segue:

**aggiungere all'art.10**

il comma 4) Per le unità immobiliari adibite a "bed and breakfast" la quota variabile della tariffa verrà determinata tenendo conto il numero degli occupanti il nucleo familiare maggiorato del numero dei posti letto dichiarati.

**aggiungere all'art.15**

comma 2) bis

I locali sono esenti della tassazione nel caso di attività produttive che diano luogo in via prevalente e continuativa a rifiuti speciali non assimilabili agli urbani a norma di legge ed esclusivamente collegati a luogo dell'attività produttiva.

Restano invece soggetti a tassazione ordinaria i magazzini funzionali, anche promiscuamente, alla vendita, allo stoccaggio e alla distribuzione di prodotti finiti.

**art.16**

**sostituire il comma 4)**

" Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta del rifiuto organico ed il restante rifiuto viene raccolto con cadenza inferiore a quella effettuata nella zona urbana la TARI è dovuta nella misura del 40% della tariffa"

**come segue:**

**"Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta del rifiuto organico, la TARI è dovuta nella misura del 60% della tariffa"**

**aggiungere art. 26 bis "DISPOSIZIONI TRANSITORIE "**

1. Il comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali, secondo il tributo di riferimento.

2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti definiti ai fini TARSU conservano validità anche ai fini del tributo disciplinato dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione

- b) di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Ravvisata la necessità di conferire al presente atto l'immediata esecutività;

Visto l'art.134, comma 4, del decreto legislativo 18/08/2000, n.267;

Con il seguente esito della votazione espressa per alzata di mano, accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti n. 22, assenti n. 3 (Tanzarella G., Tanzarella D., Moro), astenuti n. 6 (Melpignano, Milone, Pomes, Buongiorno, Tagliente, Palma), votanti n. 16, voti favorevoli n. 11, voti contrari n. 5 (Santoro Nicola, Francioso E., Santoro Niny, Parisi, Palmisano),

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione, con separata e unanime votazione palese, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18/08/2000, n.267.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE

Ing. Angelo MELPIGNANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Francesco FUMAROLA

---

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione rimarrà affissa all'Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data odierna.

data, 30/07/2015

L' ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO

Dott. Natalino SANTORO

---

---

**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

***La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:***

Dichiarazione di immediata esecutività (Art. 134 c. 4 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);

Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c. 3 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Ostuni, 29/07/2015

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dott. Francesco FUMAROLA

---

---